

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TANGOZERODUE

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TANGOZERODUE”

L'Associazione ha sede in Milano Via Cadibona 18.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, non ha fine di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere l'esercizio della disciplina sportiva intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di attività sportive e ricreative. L'“Associazione sportiva dilettantistica TANGOZERODUE” ha come finalità la promozione e la gestione di attività didattiche e culturali legate ai balli sociali ed alle attività ad essi propedeutiche, nonché alla musica e culture ad essi annesse e si propone di tutelare e diffondere il ballo e la danza così come vengono intese nei rispettivi paesi di origine, preservandone i loro caratteri autentici.

Di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo e non tassativo le attività di cui si occupa l'associazione:

- ! Attività didattiche legate al ballo e alla danza
- ! Serate di ballo con esibizioni
- ! Eventi culturali e serate a tema.
- ! Festival e gare tematiche di promozione di una determinata disciplina.

All'interno dell'Associazione opera la scuola di ballo con lo scopo didattico di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive praticate e di divulgare la propria particolare visione dello sport, creando, nel frattempo, momenti di ritrovo e d'aggregazione, anche attraverso incontri e collaborazioni con altre associazioni, oratori, parrocchie, scuole sportive, teatrali e di danza in genere ecc.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'associazione è affiliata alle federazioni italiane competenti per le discipline sportive esercitate, i cui statuti e regolamenti s'impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori.

L'Associazione potrà, occasionalmente, svolgere attività di carattere marginale e strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- organizzazione di festival, manifestazioni ed eventi sportivo-ricreativi aperti al pubblico;
- prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione in occasione di manifestazioni, fiere e festival.

Art. 3. Aderenti all'associazione. Criteri di loro ammissione ed esclusione

Possono intervenire all'Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare attivamente alla vita associativa;
- di accettare senza riserve lo Statuto sociale, le finalità e i metodi dell'Associazione;
- di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni sportive italiane a cui l'Associazione è affiliata;
- di rispettare le norme e le direttive del Coni;
- di recare il proprio contributo con continuità.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari esiste parità di diritti e doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato ha un voto. I genitori degli associati minorenni hanno un voto da esercitarsi “congiuntamente”.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità d’associato. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell’assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione saranno considerati dimissionari.

Tutti i soci dell’Associazione devono essere soci anche delle Federazioni italiane competenti, per le discipline sportive esercitate dall’Associazione.

La qualità di socio cessa per:

- Dimissione volontaria;
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- Mancato versamento della quota associativa come sopra detto;
- Decesso;
- Comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- Persistente violazione degli obblighi dello Statuto;
- Inadempienza ai Regolamenti e allo Statuto delle Federazioni italiane competenti per le discipline sportive esercitate dall’Associazione;
- inadempimento alle norme e alle direttive del Coni.

L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 4. Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di frequentare i locali e gli impianti dell’Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dall’apposito Regolamento;
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, salvo quanto stabilito per i soci minorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione con le modalità previste;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 5. Impianti sportivi e risorse economiche

L’Associazione utilizzerà degli impianti presi in locazione sul mercato oppure concessi in comodato – locazione da scuole, oratori, centri sportivi, spazi di aggregazione sociale e/o culturale ecc, comunque idonei allo svolgimento delle attività esercitate. In merito ai suddetti impianti e attrezzature, l’Associazione si riserva di partecipare alle spese di manutenzione ordinaria nonché ad eventuali spese straordinarie e di miglioramento se appositamente concordate nei singoli contratti di locazione o comodato.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi da Comuni, da Enti e altre istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti dalle manifestazioni sportive e ricreative;
- entrate derivanti da attività occasionali e marginali, strumentali al raggiungimento degli scopi statutari e connesse alle attività istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

L’“ASSOCIAZIONE SPORTIVA TANGOZERODUE” non può possedere beni immobili, mentre tutti i beni mobili (attrezzature, impianti, macchinari, corredi sportivi) anche se acquistati con autofinanziamento o con contributi di terzi in caso di scioglimento verranno devoluti ad altre associazioni sportive dilettantistiche.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma del Tesoriere.

Art. 6. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli associati (art. 7);
- Il Consiglio Direttivo (art. 8 – 13);
- Il Collegio dei Sindaci (art. 14 – 15).

Art. 7. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Compiti ordinari dell'assemblea sono:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci e la nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci (se previsto);
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario di fine anno;
- l'approvazione degli indirizzi e dei programmi proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Tesoriere.

Possono prendere parte all'assemblea i soci o i genitori dei soci minorenni; in questo caso, i genitori rappresentano congiuntamente il figlio minorenne.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione della relazione d'attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, è reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o della metà più uno degli associati; in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro i successivi quindici giorni.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Art. 8. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci sono valide qualunque sia il numero dei votanti: il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo, raccoglie i nominativi dei candidati. Gli elettori possono votare fino a sei nominativi per i consiglieri e tre nominativi per i sindaci. Chiuse le votazioni, il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio delle schede e comunica al Consiglio Direttivo i voti ottenuti da ogni candidato, il numero dei votanti, il numero delle schede nulle e bianche.

Di tutte le operazioni svolte, il Comitato elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri.

Art. 9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dagli associati, resta in carico un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. È fatto espresso divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere, il Segretario, il Tesoriere
- eleggere il Direttore Sportivo ove ritenuto necessario;
- elaborare un piano d'attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- esaminare e coordinare le proposte di iniziative avanzate da singoli o gruppi;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità o d'urgenza;
- assumere personale, se necessario, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- fissare l'ammontare annuo della quota associativa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e le domande dei soci;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;
- determinare le scelte operative in merito alle attività da svolgere;
- ammettere nuove discipline sportive;
- disporre interventi disciplinari a carico di responsabili o atleti che non fossero coerenti con le scelte educative dell'Associazione;
- fissare la data di convocazione dell'assemblea, da indire per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o per richiesta dei soci;
- promuovere l'allestimento delle attività agonistiche e ricreative;
- redigere i Regolamenti per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- attuare costantemente le finalità previste dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza almeno tre giorni prima.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 10. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e garantisce costantemente un indirizzo conforme alle finalità dell'Associazione.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni d'ogni natura, a qualsiasi titolo, da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e presiede le assemblee;
- In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Tesoriere che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Tesoriere fa piena prova dell'assenza per

l'impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per proposta del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- Curare la corrispondenza;
- Coordinare le formalità associative previste dalla legge;
- Organizzare le assemblee associative.

Art. 12. Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo per proposta del Presidente.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, ed ha i seguenti compiti principali:

- Curare la contabilità dell'Associazione;
- Redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo alla fine dell'anno sociale;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- Sostituire il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

Art. 13. Direttore sportivo;

Il direttore sportivo sovrintende l'organizzazione, la direzione degli allenamenti, delle gare e delle manifestazioni sportive e coordina l'operatività generale e delle discipline sportive.

Art. 14. Organo di controllo

L'assemblea può nominare, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Sindaci.

Art. 15. Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi, dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri, nominati dall'assemblea dei soci, possono essere rieletti.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente del Collegio.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. I sindaci devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltreché sia conforme al dettato legislativo.

I sindaci si riuniscono periodicamente e annotano l'esito della loro riunione in apposito libro.

I sindaci riferiscono all'assemblea il risultato delle loro riunioni e delle loro verifiche.

Per il proficuo svolgimento dei loro compiti, i sindaci devono essere scelti dall'assemblea tra persone di comprovata competenza professionale.

Art. 16. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 01 settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31/08/2018. Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche, nonché, in modo chiaro, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 17. Divieto di distribuzioni di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18. Intramissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 19. Modifiche allo Statuto. Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno la metà degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria come previsto nel presente Statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni sportive dilettantistiche sentito il parere dell'organo di controllo.

Art. 20. Riconoscimento ai fini sportivi e affiliazione

Le modalità di approvazione dello Statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva sono quelle stabilite dagli appositi Regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 21. Provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione

I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo sono quelli stabiliti dagli appositi Regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 22. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi vigenti in tema di associazioni sportive dilettantistiche, alle norme e direttive delle Federazioni sportive nazionali a cui l'associazione è affiliata e alle norme e alle direttive del Coni.

Milano, 26/10/2017